

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**SEZ. I BIS – RG. N. 11986/2017 – C.C. DEL 7.2.2018**

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI**

per il **SIG. FABRIZIO CARAVITA** (Prof. Avv. Angelo Clarizia)

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**, in persona del legale rappresentante *p.t.* (Avvocatura Generale dello Stato);
- la **COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 1598 ALLIEVI CARABINIERI EFFETTIVI, PUBBLICATO NELLA G.U.R.I. 4° SERIE SPECIALE, N. 25 DEL 31 MARZO 2017**, in persona del Presidente *p.t.*;

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- a) del Decreto del 12.12.2017 (prot. n.45/8-5-2 CC di prot.) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 38 dell'11.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1;
- b) della graduatoria finale di merito, allegata al decreto sub a), di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;

- c) ove e per quanto occorra, della graduatoria finale di merito, allegata al decreto sub a), di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- d) del verbale n. 38 dell'11.12.2017, con il quale si è proceduto, ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 ed alla rettifica e formazione delle nuove graduatorie di merito;
- e) del decreto del 4.12.2017 (prot. n.45/8-5-1 CC di prot.) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37 dell'1.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1;
- f) della graduatoria finale di merito, allegata al decreto sub e), di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;
- g) ove e per quanto occorra, della graduatoria finale di merito, allegata al decreto sub e), di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- h) del verbale n. 37 dell'1.12.2017, con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 5, del bando di concorso, alla formazione delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali;
- i) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;
- *del verbale di "non idoneità" psico-fisica n. 352145/2-11 di Prot. del 4.10.2017*

*espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017, nei confronti del sig. Fabrizio Caravita e conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali;*

*- del giudizio diagnostico del 3.10.2017 CipCNSR: 680519 reso in sede di visita psichiatrica dal medico dell'Ufficio Sanitario – Sezione Visite Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti dell'aspirante Sig. Fabrizio Caravita contenente anche la relativa valutazione dello stato psichico;*

*- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.*

### **FATTO**

Il Sig. Fabrizio Caravita ha partecipato al concorso indetto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per il reclutamento di n. 1598 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017.

Lo svolgimento del concorso prevedeva diverse prove e in particolare: *a.* prova scritta di selezione; *b.* prove di efficienza fisica; *c.* accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell'idoneità psicofisica; *d.* accertamenti attitudinali; *e.* valutazione dei titoli.

Nella fattispecie, il sig. Caravita dopo aver superato brillantemente la prova di selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo, gli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli, il giorno 3 e 4 ottobre 2017 ha affrontato le prove relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica.

Tale accertamento si articolava in: *a)* visita medica generale; *b)* test bioimpedenziometrico; *c)* test *hand grip*; *d)* visita oculistica; *e)* visita cardiologica con tracciato elettrocardiografico; *f)* visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; *g)* visita odontostomatologica; *h)* visita psichiatrica; *i)* visita anamnestico-psichiatrico; *l)* esami ematochimici; *m)* MMPI-2 con relativo profilo grafico; *n)* reattivo figura umana (M/F); *o)* questionario informativo. (cfr. allegato C al f.n. 155/1 – 3 CC del C.N.S.R., Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso).

A seguito di tali verifiche, la Commissione ha giudicato il sig. Caravita “non idoneo”.

A seguito di accesso agli atti, l’odierno ricorrente ha appreso che il predetto giudizio è stato così motivato: “*ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto:*

- *ha riportato il coefficiente 2 nell’apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di immaturità”.*

Tale motivazione recepisce apoditticamente il giudizio diagnostico risultante dalla visita psichiatrica del medico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 3.10.2017 ma è superficiale e per niente attinente alla personalità del ricorrente.

Infatti, non ci sono dubbi che l’istante possieda tutte le capacità richieste per tale specifico profilo concorsuale perché lo ha dimostrato in precedenti valutazioni tutte positive ottenute per concorsi analoghi presso le Forze Armate.

Il Sig. Caravita, infatti, ha già intrapreso un’eccellente carriera nell’Esercito a partire dal 2012.

In particolare:

- l’11.9.2012 il sig. Caravita è stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno nell’esercito con il 3° blocco 2012 ai sensi della legge 23.08.2004 n. 226 – D.M. 01.09.2004 presso il 47° RAV “Ferrara” in Capua.

Il 19.10.2012 ha prestato giuramento di fedeltà in forma collettiva.

Ha frequentato con esito positivo presso il 47° RAV “Ferrara” la fase di addestramento basico dall’11.9.2012 al 20.11.2012 classificandosi al 23° posto su 463 frequentatori con il punteggio di 29,50/30;

- il 20.11.2012 è stato trasferito al 1° Reggimento Bersaglieri in Cosenza e parificato ai sensi del Regolamento per le matricole dell’Esercito;

- dal 3.12.2012 all’8.2.2013 ha frequentato l’Attività Addestrativa Modulo Combat conseguendo la qualifica di “fuciliere di base” per VFP1 del 3° Blocco 2012 presso il 131° Rgt Carri in Persano (SA) con votazione finale di 27,28;

- il 20.2.2013 è stato promosso al grado di Caporale Volontario in Ferma Prefissata (VFP1) con decorrenza giuridica amministrativa dall'11.12.2012;
- il 30.4.2013 gli è stato rilasciato il certificato ECDL n. IT1959934 dall'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico;
- il 10.9.2013 è stato ammesso al prolungamento della ferma annuale per un ulteriore anno a decorrere dall'11.9.2013 e dichiarato idoneo al perseguimento in qualità di VFP1;
- il 9.1.2014 è stato comandato a prestare servizio nel territorio nazionale nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure VI" del Raggruppamento Roma per il periodo dal 7.10.2013 al 9.1.2014;
- il 3.3.2014 ha ottenuto dal 1° RGT Bers. con verbale n. 40/14 il certificato di idoneità a condurre veicoli di cui al modello 2 della patente militare di guida N° EI116735 approvata dal Comando Logistico Sud di Napoli;
- l'11.9.2014 è stato prosciolto per fine Ferma biennale con valutazioni sopra la media. Ma soprattutto, dall'estratto della documentazione di servizio del ricorrente emerge come questi sia già stato sottoposto a tutte le visite sanitarie e giudicato dall'Ufficiale medico dirigente del servizio sanitario e dalla Commissione dell'Esercito preposta a tale valutazione "idoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali" con attribuzione del seguente profilo sanitario: psiche (PS) 2, costituzione (CO) 1, apparato cardiocircolatorio (AC) 1, apparato respiratorio (AR) 1, apparati vari (AV) 1, apparato locomotore superiore (LS) 1, apparato locomotore inferiore (LI) 1, apparato visivo (VS) 2, apparato uditivo (AU) 1.

Sorprende quindi il giudizio negativo impugnato che si pone in aperto contrasto con le valutazioni positive comprovanti il possesso delle capacità psico-fisiche del sig. Caravita (dipendente per oltre due anni dell'Esercito Italiano), che certo non possono ritenersi diverse e/o distinte rispetto a quelle richieste al fine dello svolgimento del servizio specifico di cui al concorso in esame.

Il 2 dicembre 2017 il sig. Caravita ha impugnato dinanzi a Codesto Tar il provvedimento

di inidoneità e tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresa la graduatoria eventualmente pubblicata nelle more della presentazione del ricorso.

Successivamente con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017 sono state approvate le graduatorie di merito relative al concorso in parola.

Peraltro, tali graduatorie sono state abrogate e sostituite dalle graduatorie di merito finali redatte e approvate l'11 dicembre 2017 dalla Commissione esaminatrice del concorso *de quo* con il verbale n. 38 dell'11.12.2017 e approvate altresì con decreto n. 45/8-5-2 CC di prot. del 12.1.2018 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Pertanto per tuziorismo è necessario impugnare anche questi ultimi provvedimenti come meglio specificati in epigrafe, che sono viziati da illegittimità derivata per i medesimi motivi di diritto del ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano integralmente:

#### **DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE E FALSA FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2014. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO (PS) INDICATO NELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

*Innanzitutto, l'impugnato provvedimento è affetto da palese vizio di legittimità per assoluta carenza di motivazione.*

*Invero, la Commissione Giudicatrice presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in merito alla valutazione sanitaria resa nei confronti dell'odierno ricorrente, ha espresso un giudizio di "non idoneità" (cfr. nota del 4.10.2017) motivando laconicamente che il sig. Caravita avrebbe "un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto:*

- ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di immaturità”.

Tuttavia, il decreto ministeriale del 4 giugno 2014 richiamato nell'art. 10 del bando di concorso e nello stesso verbale della Commissione ha chiarito che **“I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somatofunzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare. I coefficienti 1 e 2 delineano, pertanto, un profilo sanitario, inquadrabile nella fascia A, che individua il grado di validità richiesto, in generale, per l'arruolamento volontario, fatti salvi gli specifici requisiti e le eventuali deroghe indicati da ogni Forza armata”**.

Ed ancora: **“il coefficiente «2» può essere attribuito anche in presenza di disturbi funzionali lievi che, a giudizio dell'organo sanitario, non hanno alcuna incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare”**.

Quindi, in considerazione del fatto che sia il coefficiente 1 che il coefficiente 2 (assegnato al ricorrente) indicano l'insussistenza di patologie o alterazioni patologiche rilevanti, il giudizio di inidoneità fondato su tale coefficiente è manifestamente illegittimo e sproporzionato.

Parimente illegittima è la deroga alla regola generale dei coefficienti prevista dalle Forze armate dei Carabinieri nel bando di concorso in oggetto.

Infatti, il predetto bando concorsuale non ha indicato affatto le differenze tra i due coefficienti (1 e 2), non ha specificato in presenza di quali disturbi funzionali avrebbe dovuto essere assegnato il coefficiente 2 escludente e non ha spiegato per quali ragioni i disturbi non rilevanti impedivano il reclutamento del candidato.

In tale prospettiva, si impugna l'art. 10 del bando di concorso nella parte in cui richiede il possesso del coefficiente minimo di 1 per la “Psiche” dei candidati in quanto tale requisito è manifestamente illogico e immotivato oltre che eccessivamente restrittivo.

Ma v'è di più. Anche a voler considerare legittimo e necessario il coefficiente 1 per

*l'accertamento psichico degli aspiranti carabinieri - ma così non è per le ragioni dette - , non è dato comprendere sulla base di quali valutazioni e/o presupposti e/o determinazioni la Commissione Giudicatrice sia giunta ad assegnare al sig. Caravita il coefficiente 2 e abbia assunto il conclusivo giudizio di non idoneità in relazione al profilo psicofisico vantato dal candidato.*

*Invero, la generica diagnosi "note di immaturità" non consente affatto di comprendere il deficit psichico del ricorrente ovvero le patologie funzionali rilevanti da cui sarebbe affetto.*

*Il provvedimento impugnato, quindi, è carente dei presupposti di fatto e delle indicazioni giuridiche nonché delle valutazioni logico conclusive necessarie per verificare la ritualità e la logicità del giudizio della Commissione.*

*Come noto, sotto il profilo motivazionale, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte dell'Amministrazione (Cons. St., sez IV, 19.10.2004 n. 6713).*

*Peraltro, in considerazione del fatto che tale valutazione negativa impedisce al sig. Caravita di poter svolgere le ultime prove del concorso propedeutiche all'ammissione al corso formativo, l'obbligo di motivazione doveva essere ancor più stringente in quanto: "i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando certezza dei motivi della scelta soluzione" (cfr. Cons. St., sez. IV, 29.1.1998 n. 102).*

*Ergo, la dicitura "non idoneo" comunicata al sig. Caravita, poiché carente di giustificazione precisa ed appropriata, non è sufficiente a soddisfare le previsioni motivazionali ritenute necessarie.*

*Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che: "la mera formula conclusiva "non*



*idoneo" non consente, infatti, alcun sindacato della valutazione della commissione e lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della esclusione dal concorso, impedendo di predisporre una adeguata difesa in giudizio" (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5.4.2002, n. 329).*

**2. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INFONDATEZZA DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI VALUTAZIONI OPERATE NELL'AMBITO DI ANALOGO CONCORSO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

*Il giudizio di inidoneità della Commissione sembra recepire apoditticamente quanto riscontrato nella visita psichiatrica del 3.10.2017 dal medico del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri in ordine allo status psichico del ricorrente.*

*Dal relativo verbale emerge che il giudizio diagnostico "note di immaturità" PS 159 PS:2 trova fondamento nel seguente status psichico: "al colloquio appare teso; espressione ansiosa; atteggiamento insicuro. Comportamento motorio coordinato. Coscienza integra e lucida. Eloquio fluido con tono di voce normo-modulato. Pensiero normale per forma e contenuto. Percezioni pronte e libere da errori. Tono dell'umore normo-orientato. Ansia libera. Dal colloquio e dai test somministrati emerge una personalità insicura, timida ed introversa, con scarsa consapevolezza delle proprie motivazioni e dei propri sentimenti".*

*Tale valutazione è manifestamente illogica e contraddittoria.*

*In primis perché contiene in sé elementi contrastanti: non si comprende come possa ragionevolmente riscontrarsi un atteggiamento e una personalità insicuri e ansiosi se al contempo si ravvisano una coscienza integra e lucida, un eloquio fluido con tono di voce normo-modulato, un pensiero normale per forma e contenuto, percezioni pronte e libere e un tono dell'umore normo-orientato.*

*In secondo luogo in quanto il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici in capo al ricorrente è già stato riconosciuto e dimostrato all'atto degli accertamenti condotti preliminarmente nell'ambito del precedente concorso per Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno nell'Esercito Italiano.*

*Nel corso delle visite sanitarie presso il 1° Reggimento Bersaglieri, l'Ufficiale medico dirigente del servizio sanitario in data 28.8.2013 ha certificato che il C.le VFPI Caravita **“sulla base della verifica degli atti sanitari esistenti, dell'anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura del sottoscritto:***

*- **possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di selezione VFPI o successive eventuali modificazioni:***

***psiche (PS) 2, costituzione (CO) 1, apparato cardiocircolatorio (AC) 1, apparato respiratorio (AR) 1, apparati vari (AV) 1, apparato locomotore superiore (LS) 1, apparato locomotore inferiore (LI) 1, apparato visivo (VS) 2, apparato uditivo (AU) 1;***

*- **non ha presentato patologie insorte successivamente all'attribuzione del suddetto profilo sanitario***

*- **all'atto della visita medica praticata non sono emersi dubbi diagnostici”.***

*Da tale certificazione risulta una comprovata attitudine del ricorrente allo svolgimento delle mansioni e/o incarichi propri previsti per i concorsi presso le Forze Armate, oltre che una maturata esperienza presso l'Esercito Italiano che certamente costituisce prova della propensione del sig. Caravita allo svolgimento di mansioni specifiche previste per tale tipologia di concorsi.*

*La sintesi della sua brillante carriera militare si ricava dallo Stato di Servizio valutato “superiore alla media”.*

*Ferme quindi le già esposte considerazioni in ordine alla assoluta mancanza di motivazione del giudizio espresso, la comunicazione di non idoneità psico-fisica espressa dalla Commissione dei Carabinieri giunge inaspettata ed in aperto contrasto con i giudizi documentali espressi sempre dalle Forze Armate.*

*Emergono, invero, valutazioni incompatibili tra gli atti e i comportamenti tenuti dal ricorrente nel corso del servizio prestato nell'Esercito e il giudizio di non idoneità impugnato.*

*Tali diversità di determinazioni non sono giustificabili (e, comunque, non sono state giustificate e/o motivate) né sono condivisibili in base al principio di coerenza logica.*

*Tutti questi elementi provano l'illegittimità del giudizio impugnato e giustificano la richiesta di riesame della posizione del ricorrente da parte di un soggetto terzo con una nuova e più attenta valutazione delle sue capacità psico-fisiche anche in considerazione del fatto che gli accertamenti sanitari sono stati condotti dalla Commissione con un certo grado di superficialità e/o con poca chiarezza nell'espletamento delle funzioni cui era preposta.*

\*\*\*\*\*

**3. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INFONDATEZZA DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ ESPRESSO DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DEL GIUDIZIO. MANCATA CORRISPONDENZA DEI TEST SOMMINISTRATI RISPETTO AL GIUDIZIO FINALE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE.**

Con il presente atto si intende altresì evidenziare che dall'accertamento sanitario effettuato dal sig. Caravita presso la ASL di Catanzaro in data 13 dicembre 2017 e dalla perizia psichiatrica resa dal dott. Notarangelo in data 18 dicembre 2017 si evince chiaramente, da un lato, il possesso dei requisiti psico-attitudinali in capo al ricorrente e, dall'altro, la manifesta irragionevolezza del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione esaminatrice del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei suoi confronti.

In particolare, il dott. Giuseppe Stranieri in servizio presso l'ASL di Catanzaro –

Dipartimento di Salute Mentale ha certificato in data 13 dicembre 2017 che il Sig. Caravita “sottoposto a visita psichiatrica non presenta al momento patologie psichiatriche degne di nota” (allegato 8 in atti).

Inoltre, il dott. Notarangelo, medico chirurgo specialista in psichiatria, nella perizia resa il 13 dicembre 2017 ha altresì dimostrato l'erroneità e l'assoluta infondatezza della valutazione di non idoneità psicofisica espressa dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Concorso in parola nei confronti del sig. Fabrizio Caravita e risultante dal verbale n. prot. 352145/2-11 del 4.10.2017.

Specificamente, il dott. Notarangelo ha rilevato che *“approfondendo il test MMPI-2 effettuato il 03/11/2017 si riscontra che non sono presenti punte alte nelle Scale esaminate per cui siamo di fronte ad un profilo normale e quindi con assenza di note patologiche. Inoltre vi è da evidenziare che non sono presenti punte alte nel profilo delle Scale di Contenuto e ciò depone per l'assenza di tratti patologici relativamente alle dimensioni oggettive di personalità.*

*L'equilibrio timico è compreso nei limiti normali e il tono dell'umore è stabile. Vi è equilibrio sostanziale tra tendenza all'azione e tendenza alla riflessione.*

*Accetta i rapporti sociali che implicano interazioni di gruppo senza eccessivi problemi. Opera ad un buon livello di sicurezza. Valuta sè stesso in modo realistico e senza dubitare delle proprie possibilità.*

*Nella relazione interpersonale il soggetto si presenta disponibile ad interagire senza mettere in atto meccanismi improntati a particolare rigidità.*

*è presente una buona capacità di controllo sulla sfera delle pulsioni.*

*Non sono presenti tratti ansiosi”.*

Lo psichiatra ha correttamente ricostruito la carriera militare del sig. Caravita e ha eseguito un attento esame psichico dello stesso dal quale risulta:

*“Coscienza lucida, ben orientato nel tempo e nello spazio e nell'ambiente circostante. Ben curato nell'aspetto e nell'abbigliamento con sguardo sicuro e diretto verso*

*l'interlocutore. Eloquio fluido. Normo timico con affettività ben modulata. Non si apprezza quota ansiosa né libera né somatizzata. Intelligenza nella norma. Non si apprezzano disturbi formale del pensiero né di contenuto. Ottima gestione degli impulsi. Buona capacità di critica e di giudizio. Vi è un'ottima gestione emotiva con buona intelligenza intrapersonale e interpersonale e ottime capacità empiriche. Si mostra sicuro e determinato con ottima consapevolezza delle proprie capacità intellettive emotivo-affettive. Traccia bene e con sicurezza i propri obiettivi ed è centrato rispetto alle proprie convinzioni e ai propri valori*".

Infine, il perito ha concluso che "da quanto riscontrato in anamnesi e mediante esame psichico, da quanto riscontrato dai documenti presentati (Certificazione pubblica presso il Centro di Salute Mentale di Cz Lido), da quanto riscontrato dall'elaborato MMPI-2 effettuato dalla Commissione esaminatrice il 03/10/2017 testè approfondito, si conclude che il sig. FABRIZIO CARAVITA è una persona psicofisicamente sana e non ha tratti psicopatologici di personalità per come anche evidenziato al TEST MMPI-2 elaborato, per come lo stesso CARAVITA ha potuto effettuare anni di fermo presso l'Esercito durante il quale ha anche conseguito la qualifica di Fuciliere di base.

*Egli è persona sicura, scevra da ansia libera e somatizzata, e non si evincono in alcun modo, dalle valutazioni effettuate (anamnesi, esame psichico e test MMPI-2) note di immaturità emotivo effettiva, per cui il giudizio della Commissione esaminatrice non è per niente attinente alla personalità del sig. FABRIZIO CARAVITA*".

Emerge con evidenza il contrasto tra la valutazione da ultimo riportata che tiene anche conto di quanto risultante dall'ultima certificazione sanitaria rilasciata da un ente pubblico quale, appunto, la Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, del 13.12.2017, e quanto risulta dalla certificazione del 3.10.2017 impugnata con il ricorso, secondo la quale il sig. Caravita sarebbe invece "teso" con "espressione ansiosa", "atteggiamento insicuro", "ansia libera" e con "una personalità insicura, timida e introversa, con scarsa consapevolezza delle proprie motivazioni e dei propri sentimenti".

Orbene, è senz'altro più plausibile che il ricorrente sia psicofisicamente sano considerando che in tal senso depongono le valutazioni estremamente positive del medico in servizio in una struttura pubblica, del perito dott. Notarangelo e gli accertamenti condotti preliminarmente nell'ambito del precedente concorso per Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno nell'Esercito Italiano.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Sul *fumus boni iuris* valga richiamare quanto innanzi detto.

In particolare, si sottolinea che il sig. Caravita possiede tutti i requisiti necessari per partecipare alle prove conclusive del concorso in oggetto.

Infatti, l'impugnato giudizio psicofisico in quanto manifestamente illogico e contraddittorio non può impedire al ricorrente la prosecuzione della selezione concorsuale.

In ordine al *periculum* emerge con evidenza il pregiudizio che il ricorrente sta già subendo per non essere stato ammesso, quale candidato idoneo, alle prove fisiche.

Ma è ancor più evidente il danno grave e irreparabile che il sig. Caravita subirebbe in caso di mancata riammissione al concorso in quanto non potrebbe partecipare al corso formativo.

In tale prospettiva, una pronuncia resa al termine dello svolgimento ordinario del presente giudizio non consentirebbe di soddisfare l'interesse attuale e concreto del ricorrente.

Peraltro, la tipologia del pregiudizio oggettivo e soggettivo provocato è tale da non poter essere soddisfatta *ex post* da qualsivoglia eventuale risarcimento in via monetaria anche in considerazione della dedizione alle funzioni e al dovere da sempre esternate dal sig. Caravita e confermate dagli anni di servizio presso le Forze Armate.

L'unica riparazione possibile a fronte dell'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione risiede nell'immediata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e nella riammissione immediata del richiedente al prosieguo dell'*iter* concorsuale e all'inserimento nella relativa graduatoria.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, adito:

1) in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati ed ammettere con riserva il ricorrente alle altre fasi del concorso;

2) in via principale accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e annullare il provvedimento di non idoneità emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi riservato ai sensi dell'art. 2199 del D.Lgs. 66/2010 ai volontari delle Forze armate in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017 e le graduatorie di merito approvate.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.

Si producono i documenti come da separato indice.

Si dichiara che il ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23 e che pertanto è esentato dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9 comma 1 *bis*, D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Con osservanza.

Roma, 23 gennaio 2018

Prof. Avv. Angelo Clarizia